



**Cassa Pensione  
ecclesiastica**

Svizzera centrale | Glarona | Ticino

# **Regolamento di previdenza**

(RegPr)

Valido dal 1° gennaio 2025

Solo la versione in lingua tedesca è legalmente vincolante.

## **Il Consiglio di Fondazione,**

sulla base della Legge federale sulla previdenza professionale e dell'Atto di Fondazione del 17.06.1992,  
**emana il seguente**

# **Regolamento di previdenza (RegPr)**

## **I. Disposizioni generali**

### **Art. 1 Nome, sede, scopo**

- 1.1 Secondo l'Atto di Fondazione del 17.06.1992, sotto il nome "Kirchliche Pensionskasse Urschweiz-Glarus-Tessin (KPUGT = Cassa pensione ecclesiastica Svizzera centrale-Glarona-Ticino) è istituita una Fondazione ai sensi degli art. 80–89bis del Codice Civile Svizzero. Essa è iscritta al Registro della previdenza professionale.
- 1.2 La Fondazione ha sede a Svitto.
- 1.3 La Fondazione ha quale scopo la previdenza a favore dei suoi membri e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, come pure il sostentamento dei membri e dei loro superstiti in caso di necessità in seguito a malattia, infortunio o invalidità.

### **Art. 2 Parità giuridica e concetti**

- 2.1 Quando negli articoli seguenti per le persone viene utilizzata la forma maschile, questa vale anche per le persone di sesso femminile.
- 2.2 Nel presente Regolamento di previdenza, la posizione dei partner registrati ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata (LUD) corrisponde a quella dei coniugi.
- 2.3 Nell'ambito di questo Regolamento di previdenza i concetti seguenti significano:
  - a) Cassa Pensione: Cassa pensione ecclesiastica Svizzera centrale-Glarona-Ticino (nome registrato: Kirchliche Pensionskasse Urschweiz-Glarus-Tessin, KPUGT)
  - b) RegPr: questo Regolamento di previdenza, emanato dal Consiglio di Fondazione
  - c) LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982
  - d) Consiglio di Fondazione: organo supremo della Cassa Pensione ai sensi della LPP
  - e) datore di lavoro: ogni datore di lavoro affiliato in base all'art. 3
  - f) assicurati attivi: persone assicurate, per le quali, in base al RegPr, non è sorto alcun diritto ad una rendita di invalidità e che non percepiscono ancora alcuna rendita di vecchiaia dalla Cassa Pensione (assicurazione attiva)
  - g) membri: assicurati attivi così come beneficiari di una rendita di vecchiaia o di invalidità
  - h) assicurati per rischio: assicurati attivi per i quali sono assicurati esclusivamente i rischi invalidità e morte (assicurazione rischio)
  - i) assicurati completi: assicurati attivi che oltre all'assicurazione rischio sono assicurati per la vecchiaia (assicurazione completa)
  - j) assicurati per risparmio: assicurati attivi che proseguono la previdenza per la vecchiaia anche dopo il raggiungimento dell'età massima per l'assicurazione completa (assicurazione risparmio)
  - k) età LPP: differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita

### **Art. 3 Cerchia degli assicurati**

- 3.1 L'appartenenza alla Cassa Pensione è obbligatoria per:
  - a) tutti i sacerdoti attivi nelle regioni della Svizzera centrale-Glarona e Ticino, i quali svolgono un ministero loro assegnato o autorizzato dall'Ordinario diocesano, ad eccezione di coloro che, a causa della loro attività, sono obbligati ad aderire ad un'altra cassa pensione,

- b) i collaboratori laici delle parrocchie cattoliche-romane nelle regioni della Svizzera centrale-Glarona e Ticino, che svolgono un incarico loro assegnato o autorizzato dall'Ordinario diocesano, ad eccezione di coloro che dispongono di una cassa pensione propria, oppure che aderiscono o sono obbligati ad aderire ad un'altra cassa pensione.
- 3.2 Il Consiglio di Fondazione può permettere l'entrata quali membri a:
- a) sacerdoti e altri religiosi delle Diocesi di Coira e di Lugano, che svolgono un ministero diocesano o comprendente più Cantoni,
  - b) collaboratori laici con attività a tempo pieno, accessoria o parziale, i cui datori di lavoro sono attivi nell'interesse della Chiesa cattolica nelle regioni della Cassa Pensione,
  - c) sacerdoti, altri religiosi e collaboratori laici provenienti dalle Diocesi di Coira e di Lugano, se operano nelle missioni.

#### **Art. 4 Appartenenza regolare**

- 4.1 Nella Cassa Pensione sono assicurati in linea di principio unicamente i dipendenti che al momento dell'ammissione nella Cassa Pensione sottostanno all'obbligo di assicurazione secondo la LPP. Se al momento dell'annuncio non è intervenuto nessun caso di rischio, i datori di lavoro, di comune intesa con il dipendente, possono inoltre annunciare alla Cassa Pensione i seguenti dipendenti con effetto retroattivo al massimo fino al 1° gennaio dell'anno in corso:
- a) dipendenti con attività accessoria che non sottostà all'obbligo LPP, i quali sono già obbligatoriamente assicurati per un impiego principale o che esercitano quale professione principale un'attività indipendente, se il salario annuo versato dal datore di lavoro che lo annuncia raggiunge il salario minimo LPP;
  - b) dipendenti presso un datore di lavoro con un rapporto di lavoro non sottoposto all'obbligo LPP in quanto il salario non raggiunge il minimo secondo la LPP, a condizione che il totale dei salari percepiti presso vari datori di lavoro affiliati alla Cassa Pensione raggiunga globalmente il salario minimo LPP;
  - c) sacerdoti che sono già assicurati presso la Cassa Pensione quali membri attivi, durante un impiego all'estero autorizzato dall'Ordinario diocesano o un periodo sabbatico, per una durata massima di 2 anni e al massimo fino al compimento di 60 anni; quale salario annuo assicurato viene considerato l'ultimo salario annuo assicurato oppure un importo inferiore, ma quest'ultimo deve raggiungere almeno il salario minimo LPP; il salario annuo assicurato scelto viene congelato.
- 4.2 L'appartenenza alla Cassa Pensione inizia il 1° del mese in cui inizia il rapporto di lavoro oppure il salario annuo assicurato raggiunge il salario minimo LPP, non prima però del 1° gennaio dell'anno in cui il membro compie 18 anni. Una riammissione viene trattata come una nuova iscrizione.
- 4.3 L'appartenenza alla Cassa Pensione di un assicurato attivo che non ha ancora compiuto 60 anni o che rientra nel caso come all'art. 18.2, termina con l'ultimo giorno del mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, se non sussiste il diritto a prestazioni sotto forma di rendita. L'appartenenza termina pure nel caso in cui, per un rapporto di lavoro esistente prima del compimento di 60 anni, il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP. Per gli assicurati attivi, inoltre, termina quando il contratto di affiliazione tra la Cassa Pensione e il datore di lavoro viene sciolto o in caso di decesso.
- 4.4 Gli assicurati attivi sono assicurati contro i rischi invalidità e morte dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni (assicurazione rischio). L'assicurazione rischio termina con il pensionamento (anche parziale), ma al più tardi al compimento di 65 anni. A partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 25 anni, gli assicurati attivi sono assicurati anche per la vecchiaia in aggiunta all'assicurazione rischio (assicurazione completa). L'assicurazione completa termina con il pensionamento (anche parziale) dopo i 60 anni, ma comunque al più tardi al raggiungimento dei 65 anni. Gli assicurati attivi che raggiungono i 65 anni di età possono continuare a essere assicurati per la vecchiaia (assicurazione risparmio) se continuano il loro rapporto di lavoro, a condizione che al raggiungimento dei 65 anni (età pensionabile regolamentare) non richiedano le prestazioni di vecchiaia complete o un differimento delle prestazioni di vecchiaia complete senza versamento di contributi fino alla cessazione del rapporto di lavoro. L'assicurazione risparmio termina alla fine del rapporto di lavoro o se il salario scende al di sotto del salario minimo LPP, comunque al più tardi al compimento di 70 anni.

## **Art. 5 Proseguimento volontario dell'appartenenza**

- 5.1 Se vengono meno le condizioni per l'appartenenza quale assicurato attivo, il Consiglio di Fondazione può permettere a membri che ne facciano richiesta il proseguimento volontario dello stato di assicurato attivo per una durata massima di 2 anni e al massimo fino al compimento di 60 anni, se un'altra soluzione assicurativa ragionevole non è possibile. Durante questo periodo i membri volontari non possono essere soggetti alla previdenza professionale obbligatoria. In caso di proseguimento volontario, l'ultimo salario annuo assicurato verrà però congelato. Fatto salvo l'art. 5.2, i membri volontari hanno gli stessi diritti e doveri degli altri assicurati attivi.
- 5.2 I membri volontari devono versare i contributi di assicurato e datore di lavoro per tutto l'anno entro il 30 giugno direttamente alla Cassa Pensione. Essi possono uscire dalla Cassa Pensione in qualsiasi momento prima del compimento di 60 anni. La prestazione di libero passaggio viene stabilita in base all'art. 18.

## **Art. 5a Continuazione volontaria dell'appartenenza in caso di disdetta da parte del datore di lavoro**

- 5a.1 Assicurati attivi che cessano di essere assoggettati all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento di 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, possono continuare la loro appartenenza come membri volontari sulla base dell'art. 47a LPP e delle disposizioni seguenti, ma nei limiti dell'estensione precedente.
- 5a.2 Gli assicurati attivi che desiderano continuare la loro appartenenza sulla base di questo articolo, devono comunicarlo in forma scritta alla Cassa Pensione entro 30 giorni dal momento in cui sono stati informati di questa possibilità nell'ambito della comunicazione della disdetta. Alla scadenza di questo termine, si estingue il diritto alla continuazione dell'appartenenza alla Cassa Pensione.
- 5a.3 Alla comunicazione deve essere allegata una prova scritta della disdetta intimata dal datore di lavoro. Gli assicurati attivi che desiderano continuare la loro appartenenza sulla base di questo articolo, devono inoltre comunicare alla Cassa Pensione se vogliono mantenere la previdenza completa oppure unicamente la copertura dei rischi invalidità e morte. Il salario annuo assicurato corrisponde all'ultimo salario annuo annunciato dal datore di lavoro come all'art. 7.1 RegPr. Su richiesta del membro volontario, per l'assicurazione completa può essere assicurato un salario annuo inferiore, che deve comunque raggiungere almeno il salario minimo LPP. Il salario annuo assicurato così stabilito potrà in futuro essere ridotto, ma non più aumentato. Una riduzione del salario annuo assicurato per l'assicurazione completa è possibile solo all'inizio dell'appartenenza volontaria oppure per ogni 1° gennaio e deve essere comunicata all'ufficio amministrativo entro il 15 novembre dell'anno precedente.
- 5a.4 Se membri volontari che hanno scelto la continuazione dell'appartenenza secondo questo articolo entrano in un nuovo istituto di previdenza, devono annunciarlo all'ufficio amministrativo tempestivamente e di propria iniziativa. La prestazione di uscita versata al nuovo istituto di previdenza ammonta all'importo necessario per il riacquisto delle prestazioni regolamentari complete. Se una parte della prestazione di uscita rimane nella Cassa Pensione, il salario annuo assicurato viene ridotto in misura pari alla percentuale della prestazione di uscita trasferita. Se con ciò il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP, l'appartenenza termina. L'appartenenza termina comunque, se all'entrata in un nuovo istituto di previdenza sono necessari più dei due terzi della prestazione di uscita per il riacquisto delle prestazioni regolamentari complete.
- 5a.5 I membri volontari che continuano la loro previdenza in base a questo articolo, devono versare i contributi di assicurato e datore di lavoro anticipatamente e con cadenza trimestrale. All'inizio dell'appartenenza, i contributi di assicurato e datore di lavoro relativi alla parte rimanente del trimestre devono essere versati alla Cassa Pensione entro 10 giorni dall'inizio della continuazione. In seguito i contributi di assicurato e datore di lavoro per il trimestre successivo devono pervenire alla Cassa Pensione entro il 30 dell'ultimo mese del trimestre in corso, vale a dire entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre. Se i contributi di assicurato e datore di lavoro, anticipati e con cadenza trimestrale, non pervengono alla Cassa Pensione entro queste date, il membro volontario sarà considerato in mora con il versamento dei contributi, senza diffida.
- 5a.6 I membri volontari possono disdire la continuazione dell'appartenenza per la fine di ogni mese rispettando il termine di 30 giorni. In caso di contributi non versati, la Cassa Pensione può disdire la continuazione dell'assicurazione per la fine del mese successivo. La copertura assicurativa dei rischi

invalidità e morte termina, tenendo conto del termine suppletivo di copertura, un mese dopo la fine dell'ultimo mese per il quale sono stati versati i contributi.

- 5a.7 Se la continuazione dell'appartenenza termina prima del compimento di 60 anni, sussiste il diritto ad una prestazione di libero passaggio come all'art. 18; se tale appartenenza termina dopo il compimento di 60 anni ed è durata non più di 2 anni, sussiste il diritto a prestazioni di vecchiaia come agli articoli 10 e 12 oppure il diritto a una prestazione di libero passaggio, a condizione che venga fornita la prova dell'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione. Se l'appartenenza volontaria è durata più di 2 anni, sussiste unicamente il diritto ad una rendita di vecchiaia come all'art. 10 del RegPr. La continuazione dell'appartenenza termina al più tardi al compimento di 65 anni.

## **Art. 6 Congedo non pagato**

- 6.1 Durante un periodo di congedo non pagato, autorizzato dal datore di lavoro e limitato ad un periodo non superiore ai 4 mesi, le assicurazioni rischio o completa della Cassa Pensione proseguono invariate.
- 6.2 In caso di congedo non pagato di oltre 4 mesi ma al massimo 12, il membro può richiedere, entro 30 giorni dall'inizio del congedo non pagato, che
- la precedente assicurazione completa o rischio venga mantenuta invariata, oppure
  - durante il congedo non pagato venga mantenuta solo l'assicurazione rischio, oppure
  - l'appartenenza termini.
- Nei casi a) e b), l'assicurato attivo interessato versa, durante tutto il periodo del congedo non pagato, la totalità dei contributi, compresa la parte del datore di lavoro. Il salario annuo assicurato determinante prima del congedo non pagato prosegue durante tutta la durata del congedo e, su riserva dell'art. 7.3, anche dopo il congedo per i mesi restanti fino al termine dell'anno civile.
- 6.3 Se il congedo non pagato dura più di 12 mesi, l'appartenenza alla Cassa Pensione termina, in linea di principio, con l'ultimo giorno del mese in cui l'assicurato attivo, prima del congedo non pagato, percepisce un salario annuo assicurato.

## **Art. 7 Salario annuo assicurato**

- 7.1 Il salario annuo assicurato corrisponde, su riserva dell'art. 7.2, a quello previsto nell'ambito dell'obbligatorietà AVS, al massimo comunque 6 volte l'importo della rendita di vecchiaia annua massima AVS. Se il rapporto di lavoro dura meno di 12 mesi, quale salario annuo assicurato si considera il salario che verrebbe corrisposto in caso di occupazione durante tutto l'anno. Il salario annuo assicurato viene fissato anticipatamente per l'intero anno civile, in base all'annuncio del datore di lavoro. Il salario determinante AVS non proveniente da un datore di lavoro non può essere assicurato.
- 7.2 Le seguenti componenti del salario versate occasionalmente vengono omesse dal calcolo del salario annuo assicurato:
- gratifiche per anzianità di servizio,
  - indennità e diarie per impieghi straordinari,
  - indennità e supplementi per lavoro straordinario,
  - indennità straordinarie per prestazioni particolari,
  - indennità per ferie non effettuate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
  - liquidazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
  - indennità in caso di licenziamento.
- 7.3 Cambiamenti del salario annuo assicurato di un datore di lavoro vengono effettuati in linea di principio solo all'inizio dell'anno civile. Se il salario annuo assicurato varia più del 20% del salario annuo assicurato precedente, il salario annuo assicurato viene adeguato anche nel corso dell'anno civile, su richiesta del datore di lavoro o dell'assicurato attivo interessati.
- 7.4 Correzioni retroattive del salario annuo assicurato a causa di una comunicazione errata del datore di lavoro saranno apportate per l'assicurazione della Cassa Pensione solo per l'anno in corso e quello precedente e su richiesta del datore di lavoro interessato o dell'assicurato attivo interessati.
- 7.5 Gli assicurati attivi il cui salario annuo, dopo il compimento di 60 anni, si riduce al massimo del 50%, possono richiedere per iscritto entro 30 giorni dall'inizio della riduzione il mantenimento della loro

previdenza al livello del precedente salario annuo assicurato, al massimo fino al compimento di 65 anni. I contributi di datore di lavoro e assicurato relativi alla parte di salario annuo assicurato volontariamente sono generalmente a carico del membro. Il datore di lavoro può comunque partecipare a questi contributi.

## II. Prestazioni di previdenza

### Art. 8 Riassunto delle prestazioni e garanzia minima

- 8.1 La Cassa Pensione accorda prestazioni:
- a) in caso di pensionamento:
    - rendita di vecchiaia completa (art. 10);
    - rendita di vecchiaia parziale (art. 11);
    - opzione capitale (art. 12);
  - b) in caso di invalidità:
    - rendita di invalidità completa (art. 13);
    - rendita di invalidità parziale (art. 14);
    - esenzione dai contributi di risparmio (art. 13, 14 e 26);
  - c) in caso di decesso di un membro:
    - rendita per coniuge e indennità unica (art. 15);
    - rendita per convivente (art. 15a);
    - rendite per orfani (art. 16);
    - capitale in caso di decesso (art. 17);
  - d) al termine dell'appartenenza alla Cassa Pensione:
    - prestazione di libero passaggio (art. 18);
  - e) in caso di divorzio:
    - conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (art. 20a).
- 8.2 La Cassa Pensione accorda almeno le prestazioni minime prescritte dal Diritto federale.
- 8.3 Il membro è responsabile di chiarire il trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali.

### Art. 9 Capitale di risparmio e accrediti di risparmio

- 9.1 Per ogni assicurato completo e per risparmio così come per ogni beneficiario di una rendita di invalidità viene calcolato un capitale di risparmio individuale. Questo è costituito:
- a) dalle prestazioni di libero passaggio versate, compresi gli interessi,
  - b) dai versamenti volontari secondo l'art. 29, compresi gli interessi,
  - c) dagli accrediti di risparmio compresi gli interessi; sugli accrediti di risparmio dell'anno civile corrente non vengono calcolati interessi,
- tenendo conto di prelievi anticipati effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e di versamenti di capitali di divorzio, compresi gli interessi.
- 9.2 Gli accrediti di risparmio annuali per assicurati completi e per risparmio vengono così calcolati:
- | età LPP<br>del membro | accrediti di risparmio in %<br>del salario annuo assicurato |
|-----------------------|---|
| 25–34                 | 9.0%  |
| 35–44                 | 12.5%   |
| 45–54                 | 16.5%   |
| 55–65                 | 20.5%   |
| 66–70                 | 18.0%   |
- 9.3 Se i contributi di risparmio secondo l'art. 27 e 27a non vengono versati durante l'intero anno civile, come all'inizio o al termine dell'appartenenza durante l'anno corrente, in seguito ad un congedo non pagato, a cessazione dell'obbligo d'assicurazione per riduzione del salario sotto il minimo LPP, a pensionamento (anche parziale) oppure causa decesso, gli accrediti di risparmio verranno considerati soltanto per i mesi interi corrispondenti.

9.4 Il tasso di interesse viene fissato dal Consiglio di Fondazione per l'anno civile seguente, tenendo conto della situazione finanziaria della Cassa Pensione.

#### **Art. 10 Rendita di vecchiaia completa**

10.1 Il diritto a prestazioni di vecchiaia complete, sorge quando, dopo il compimento di 60 anni, il rapporto di lavoro viene sciolto o se il salario annuo scende sotto il minimo LPP, fatti salvi gli art. 5a, 10.2 e 18.2. Se il salario, con un rapporto di lavoro in corso, scende sotto il salario minimo LPP, il membro può differire il diritto alle prestazioni di vecchiaia complete, senza continuare l'assicurazione, al massimo fino al compimento di 65 anni. Il diritto ad una rendita di vecchiaia ha inizio il 1° del mese seguente e termina alla fine del mese in cui avviene il decesso. Il diritto al pagamento della rendita avviene alle condizioni dell'art. 23.1.

10.2 Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i 65 anni, il membro può percepire l'intera prestazione di vecchiaia, passare all'assicurazione risparmio oppure rinviare le prestazioni di vecchiaia complete senza continuare ad assicurarsi. In questo caso, il diritto alle prestazioni di vecchiaia complete sorge alla fine del rapporto di lavoro o se il salario scende sotto il salario minimo LPP, al più tardi comunque al compimento di 70 anni.

10.3 L'ammontare della rendita di vecchiaia annuale viene calcolato in base al capitale di risparmio disponibile al momento dell'inizio della rendita, moltiplicato per il tasso di trasformazione dipendente dall'età. Il tasso di trasformazione, per età non intere calcolato esattamente in base ai mesi compiuti, ammonta a:

età all'inizio della rendita	tasso di trasformazione
60	4.80%
61	4.92%
62	5.04%
63	5.16%
64	5.28%
<b>65</b>	<b>5.40%</b>
66	5.64%
67	5.88%
68	6.12%
69	6.36%
70	6.60%

Il tasso di trasformazione si riduce di 0.01 punti percentuali per ogni mese prima di compiere 65 anni. Il tasso di trasformazione aumenta di 0.02 punti percentuali per ogni mese successivo al compimento di 65 anni.

#### **Art. 11 Rendita di vecchiaia parziale**

11.1 Dopo il compimento di 60 anni, gli assicurati attivi possono richiedere il versamento di una rendita di vecchiaia parziale, se il salario annuo assicurato si riduce di almeno il 20%. L'entità del pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del salario annuo assicurato.

11.2 L'ammontare della rendita di vecchiaia parziale è dato dalla percentuale del pensionamento parziale, dal capitale di risparmio disponibile all'inizio della rendita o in occasione dell'aumento della stessa, e dal tasso di trasformazione dipendente dall'età stabilito dall'art. 10.2. La parte restante del capitale di risparmio prosegue come parte attiva.

11.3 Gli assicurati attivi possono riscuotere la rendita di vecchiaia al massimo in 3 tappe. Se il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP, verrà versata la rendita di vecchiaia completa.

## **Art. 12 Opzione capitale**

- 12.1 Al momento in cui inizia la rendita di vecchiaia completa, il membro può ricevere dalla Cassa Pensione fino al 100% del capitale di risparmio disponibile come capitale di vecchiaia. In caso di pensionamento parziale, il membro può ritirare parte del capitale di risparmio disponibile come capitale di vecchiaia nella misura del pensionamento parziale. In entrambi i casi deve essere rispettata la restrizione di cui all'art. 29.4. In seguito al versamento del capitale di vecchiaia verranno diminuite proporzionalmente sia la rendita di vecchiaia che le prestazioni in aspettativa per superstiti.
- 12.2 L'esercizio dell'opzione per il capitale è da comunicare con la richiesta delle prestazioni di vecchiaia. Per membri coniugati la dichiarazione deve essere controfirmata dal coniuge. I membri non sposati devono fornire una prova del loro stato civile. Se il membro muore prima di aver presentato una richiesta scritta per l'opzione capitale, le prestazioni per i superstiti vengono versate sulla base della rendita di vecchiaia prevista.
- 12.3 I beneficiari di una rendita per coniuge o per convivente, al momento in cui la persona deceduta avrebbe compiuto 65 anni, possono ritirare fino a un massimo del 60% del capitale di risparmio disponibile sotto forma di capitale invece della rendita per coniuge o per convivente ricalcolata. Per il calcolo del capitale si tiene conto delle riduzioni già applicate.

## **Art. 13 Rendita di invalidità completa**

- 13.1 Gli assicurati attivi hanno diritto ad una rendita di invalidità completa prima del compimento di 65 anni, se sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'Assicurazione Invalidità federale (AI) o della legge sulla previdenza professionale, e se erano assicurati nella Cassa Pensione al sopraggiungere dell'incapacità lavorativa, la cui origine ha portato all'invalidità.
- 13.2 Il diritto al versamento di una rendita di invalidità inizia, in linea di principio, al termine del versamento del salario completo. In caso di versamenti di diaria malattia, il cui importo raggiunga almeno l'80% del salario annuo assicurato percepito in precedenza, il diritto alla rendita inizia, al più presto, al loro termine, a condizione che l'assicurazione della diaria sia stata finanziata almeno per la metà dal datore di lavoro. Se il versamento del salario completo termina prima del beneficio ad una rendita AI, allora la Cassa Pensione concede la relativa rendita di invalidità retroattivamente a partire dal termine del versamento del salario completo, al più presto comunque 12 mesi prima dell'inizio al diritto alla relativa rendita AI. Il diritto alla rendita cade con la cessazione dell'invalidità o con il decesso, ma al più tardi al compimento di 65 anni da parte del beneficiario.
- 13.3 La rendita di invalidità completa annua ammonta al 45% del salario annuo assicurato, temporaneamente fino al compimento di 65 anni. Dopo di che viene sostituita dalle prestazioni di vecchiaia, calcolate in base al capitale di risparmio aumentato degli accrediti di risparmio e degli interessi maturati durante il periodo dell'invalidità. I relativi accrediti di risparmio si basano sul salario annuo assicurato determinante per il calcolo della rendita di invalidità da parte della Cassa Pensione. L'importo degli accrediti di risparmio accreditati al capitale di risparmio corrisponde sempre al piano standard.

## **Art. 14 Rendita di invalidità parziale**

- 14.1 Se un assicurato attivo è invalido ai sensi dell'AI o della legge sulla previdenza professionale tra il 40% e il 70%, viene versata una rendita di invalidità parziale. Questa ammonta, temporaneamente fino al compimento di 65 anni, al 45% della riduzione determinante del salario annuo assicurato in riferimento all'AI. Il capitale di risparmio disponibile del membro all'inizio della rendita di invalidità viene suddiviso proporzionalmente alla riduzione determinante del salario annuo assicurato. Il capitale di risparmio corrispondente alla parte attiva viene aumentato sulla base del salario annuo assicurato ancora percepito.
- 14.2 Se per una rendita di invalidità parziale o completa versata dalla Cassa Pensione, il grado di invalidità AI, rilevante per la Cassa Pensione, varia di almeno 5 punti percentuali e, dopo tale variazione, è ancora compreso tra il 40% e il 70%, sorge il diritto ad un aumento rispettivamente ad una diminuzione della rendita di invalidità temporanea nella misura del 45% del cambiamento rilevante, sempre ai sensi dell'AI, del salario annuo assicurato. Restano salve le disposizioni del diritto federale riguardanti la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI. Gli accrediti di risparmio, calcolati fino al compimento di

65 anni e corrispondenti alla parte dell'invalidità, si basano sul salario annuo assicurato complessivo determinante per il calcolo della rendita di invalidità in corso e seguono il piano standard.

#### **Art. 15 Rendita per coniuge e indennità unica**

15.1 Il coniuge superstite di un membro deceduto ha diritto ad una rendita per coniuge, se al momento del decesso del membro:

- a) deve provvedere al sostentamento di almeno 1 figlio, oppure se
- b) è invalido almeno al 70%, oppure se
- c) ha già compiuto 45 anni e il matrimonio ha avuto una durata di almeno 5 anni.

Se nessuno di questi presupposti si verifica per il coniuge superstite di un assicurato attivo o beneficiario di una rendita di invalidità, questi ha diritto ad un'indennità unica, pari al capitale di risparmio disponibile, comunque almeno a 3 volte l'importo annuo della rendita vedovile minima secondo la LPP. Se nessuno di questi presupposti si verifica per il coniuge superstite di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, questi ha diritto ad un'indennità unica, pari a 3 volte l'importo annuo minimo della rendita vedovile minima secondo la LPP.

15.2 Il diritto ad una rendita per coniuge inizia col mese nel quale il salario o un'ulteriore retribuzione rispettivamente una rendita di vecchiaia o di invalidità in corso non vengono più versati. Il diritto alla rendita si estingue in caso di decesso o nuovo matrimonio del coniuge superstite. Nel caso in cui il coniuge superstite si risposi, egli riceve un'indennità unica pari a 3 volte l'importo annuo della rendita per coniuge. Una volta estinto, il diritto alla rendita per coniuge non viene più ripristinato.

15.3 La rendita per coniuge, in caso di decesso di un assicurato attivo prima del compimento di 65 anni o in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di invalidità, ammonta al 60% della rendita di invalidità assicurata rispettivamente in corso, da versarsi fino a quando il defunto avrebbe compiuto l'età di 65 anni. Dopo di che essa ammonta al 60% della rendita di vecchiaia fittizia (su riserva di un prelievo di capitale come all'art. 12.3). Per determinare la rendita di vecchiaia fittizia, il capitale di risparmio del defunto viene aumentato sulla base dell'ultimo salario annuo assicurato fino al compimento di 65 anni, inclusi gli interessi e gli accrediti di risparmio secondo il piano standard. In caso di decesso di un assicurato attivo dopo il compimento di 65 anni o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per coniuge ammonta al 60% della rendita di vecchiaia assicurata rispettivamente in corso. Se il coniuge è più giovane del membro deceduto di oltre 10 anni, l'importo della rendita per coniuge si riduce del 3% per ogni anno intero di differenza eccedente i 10 anni. Se il matrimonio è durato più di 10 anni, la riduzione diminuisce del 10% per ogni anno intero di matrimonio oltre i 10 anni. Il diritto alle prestazioni minime LPP è comunque garantito.

15.4 In caso di decesso di un assicurato per risparmio, gli aventi diritto alla rendita per coniuge possono ritirare, al posto della rendita per coniuge, il 60% del capitale di risparmio disponibile sotto forma di capitale.

15.5 Il coniuge divorziato ha gli stessi diritti del coniuge superstite, se il matrimonio è durato almeno 10 anni, e se al momento del divorzio al coniuge divorziato è stata attribuita una rendita in base all'art. 124e cpv. 1 o all'art. 126 cpv. 1 del Codice Civile (CC), risp. art. 34 cpv. 2 e 3 della Legge sull'unione domestica registrata. L'importo della rendita al coniuge divorziato corrisponde all'importo minimo della rendita vedovile secondo la LPP. Le prestazioni della Cassa Pensione vengono però ridotte se, sommate alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superano le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni per superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS. Se dalla sentenza di divorzio è stato posto un limite di tempo a questa rendita, allora anche il diritto alle prestazioni della Cassa Pensione sussiste solo entro questo limite.

#### **Art. 15a Rendita per convivente**

15a.1 In caso di decesso un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita d'invalidità, il convivente superstite ai sensi dell'art. 15a.4 ha diritto ad una rendita per convivente se, al momento del decesso del membro, ha almeno 1 figlio in comune con diritto ad una rendita per orfani.

15a.2 Il diritto ad una rendita per convivente inizia col mese nel quale il salario o un'ulteriore retribuzione rispettivamente una rendita di vecchiaia o di invalidità in corso non vengono più versati. Il diritto alla

rendita si estingue in caso di decesso o matrimonio del convivente superstite. Una volta estinto, il diritto alla rendita per convivente non viene più ripristinato.

15a.3 Per l'importo della rendita per convivente valgono le disposizioni dell'art. 15.3 relative all'importo della rendita per coniuge.

15a.4 Quale convivente si intende un partner dello stesso sesso o di sesso opposto che, al momento del decesso del membro, aveva una comunione fissa di vita con volontà di reciproca assistenza analoga a quella del matrimonio, non era sposato né partner registrato in un'unione domestica (LUD), non era imparentato con il membro deceduto né una delle due persone era figliastra dell'altra.

15a.5 I conviventi che percepiscono già una rendita per superstiti da un istituto di previdenza svizzero non hanno diritto a una rendita per convivente.

15a.6 In caso di decesso di un assicurato per risparmio, gli aventi diritto alla rendita per convivente possono ritirare, al posto della rendita per convivente, il 60% del capitale di risparmio disponibile sotto forma di capitale.

## **Art. 16 Rendite per orfani**

16.1 Al decesso di un membro, i figli del defunto hanno diritto a rendite per orfani; così anche i minorenni in affidamento, ma solo se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

16.2 Il diritto a rendite per orfani inizia col mese nel quale non viene più versato il salario o un'ulteriore retribuzione rispettivamente una rendita di vecchiaia o di invalidità in corso. Il diritto alla rendita si estingue con il decesso dell'orfano o quando egli ha compiuto l'età di 18 anni. Continua però a sussistere al massimo fino al compimento di 25 anni, se l'orfano deve ancora completare la sua formazione nel senso qualitativo della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o se è invalido almeno al 70%.

16.3 Le rendite annue per orfani ammontano, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di invalidità assicurata o in corso, rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia in corso o fittizia ai sensi dell'art. 15.3.

## **Art. 17 Capitale in caso di decesso**

17.1 Se in caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita di invalidità non sussiste alcun diritto ad una rendita per coniuge o ad un'indennità unica secondo l'art. 15 né ad una rendita per convivente secondo l'art. 15.a, le persone seguenti, nella sequenza indicata, hanno diritto ad un capitale in caso di decesso:

- a) la persona che, nei 5 anni precedenti il decesso, ha mantenuto ininterrottamente una comunione fissa di vita con volontà di reciproca assistenza analoga a quella del matrimonio con il defunto o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, se questa persona non percepisce già una rendita per superstiti da un istituto di previdenza svizzero,
- b) persone fisiche assistite in misura considerevole dal defunto, se esse non percepiscono già una rendita per superstiti da un istituto di previdenza svizzero,
- c) i figli del defunto ai sensi dell'art. 252 CC,
- d) i genitori del defunto.

17.2 L'ammontare del capitale in caso di decesso corrisponde in totale al capitale di risparmio disponibile per le persone menzionate nei gruppi a cascata a), b) e c) dell'art. 17.1, e in totale al 50% del capitale di risparmio disponibile per le persone menzionate nel gruppo a cascata d).

## **Art. 18 Prestazione di libero passaggio**

18.1 Se l'appartenenza alla Cassa Pensione di un assicurato attivo termina prima del compimento di 60 anni, egli ha diritto ad una prestazione di libero passaggio.

18.2 In caso di scioglimento del contratto di lavoro o se il salario assicurato dovesse scendere sotto il salario minimo LPP tra il compimento di 60 anni e quello di 65, l'assicurato attivo può richiedere la prestazione di libero passaggio unicamente se dimostra che continua a svolgere un'altra attività lucrativa oppure se è annunciato come disoccupato. Se, nonostante una richiesta scritta, la prova non viene fornita entro il termine stabilito dalla Cassa Pensione, sorge il diritto alle prestazioni di vecchiaia.

- 18.3 Se tra la fine del rapporto di lavoro risp. la riduzione del salario sotto il minimo LPP e la ricezione della dichiarazione dell'assicurato attivo si verifica un caso d'invalidità o il decesso, verranno versate le prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita.
- 18.4 L'ammontare della prestazione di libero passaggio viene calcolato in base al primato dei contributi (art. 15 della Legge federale sul libero passaggio). Esso corrisponde al capitale di risparmio disponibile. Le condizioni e la procedura per un'eventuale liquidazione parziale vengono stabilite dal Consiglio di Fondazione in un regolamento separato.
- 18.5 Se la prestazione di libero passaggio può essere versata solo dopo la scadenza, l'assicurato attivo ha diritto agli interessi sul suo capitale. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP stabilito dal Consiglio federale. Se la prestazione d'uscita dovuta non viene trasferita entro 30 giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie da parte della Cassa Pensione, quest'ultima pagherà gli interessi di mora a partire dalla fine di questo termine. Il tasso di interesse di mora corrisponde al tasso di interesse minimo LPP maggiorato dell'1%.
- 18.6 Le prestazioni di invalidità e di decesso assicurate al termine dell'appartenenza alla Cassa Pensione rimangono in vigore senza variazioni per un periodo massimo di un mese. Se prima di questo termine subentra un nuovo rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.

#### **Art. 19 Impiego della prestazione di libero passaggio**

- 19.1 La prestazione di libero passaggio viene versata all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se questo non è possibile viene mantenuta la protezione previdenziale ai sensi delle disposizioni del Diritto federale.
- 19.2 L'assicurato attivo uscente può richiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, se le disposizioni del Diritto federale lo permettono. Il versamento in contanti a richiedenti coniugati è permesso unicamente con il consenso scritto del coniuge.

#### **Art. 20 Promozione della proprietà d'abitazioni**

- 20.1 Gli assicurati attivi, sulla base delle disposizioni del Diritto federale, possono prelevare anticipatamente o costituire in pegno, entro il compimento dell'età di 62 anni, una parte del proprio capitale di risparmio per la proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio.
- 20.2 Il Consiglio di Fondazione stabilisce le procedure d'esecuzione necessarie.

#### **Art. 20a Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio**

- 20a.1 Il procedimento in caso di divorzio e le sue conseguenze riguardanti la previdenza professionale sono regolate dal diritto federale e dalle disposizioni di questo articolo.
- 20a.2 Le rendite di invalidità LPP dei membri per i quali si effettua un conguaglio della previdenza professionale, dopo il conguaglio vengono ricalcolate sulla base dell'avere di vecchiaia ancora disponibile.
- 20a.3 Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge debitore il caso di previdenza vecchiaia, oppure una rendita di invalidità in corso viene sostituita da prestazioni di vecchiaia, e su questa base la Cassa Pensione versa una rendita, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio le prestazioni di vecchiaia versate in eccesso vengono in parte dedotte dalla prestazione d'uscita da trasferire e in parte conteggiate nella rendita di vecchiaia ricalcolata. L'importo da compensare corrisponde alla somma di quanto le rendite sarebbero state inferiori fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se il loro calcolo si fosse basato sul capitale ridotto della parte di prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.
- 20a.4 Un coniuge creditore può richiedere, in sostituzione della rendita vitalizia (rendita di divorzio) da trasferire al suo istituto di previdenza o di libero passaggio, un versamento unico sotto forma di capitale ma senza interessi. L'importo del versamento in capitale viene calcolato secondo le basi tecniche applicate dalla Cassa Pensione al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio. Il versamento della rendita o del capitale è da effettuare all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore, se egli non ha ancora raggiunto l'età minima di pensionamento prevista dalla legislazione sulla previdenza professionale e non ha diritto ad una rendita di invalidità completa dell'Al. In caso contrario il coniuge creditore può richiedere che il pagamento della rendita a

lui assegnata gli venga effettuato direttamente. L'eventuale versamento della rendita di divorzio, al quale si somma la metà degli interessi di risparmio spettanti al membro della Cassa Pensione dal 1° gennaio fino alla data di versamento, deve avvenire in dicembre, al più tardi il 15 di dicembre, fintanto che questa rendita è da versare all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. In seguito essa verrà versata mensilmente al coniuge creditore.

#### **Art. 21 Riduzione in caso di sovraindennizzo e diritto di regresso**

- 21.1 La Cassa Pensione riduce le sue prestazioni di invalidità e per superstiti nella misura in cui queste, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del salario annuo presumibilmente perso dal membro in caso di occupazione invariata.
- 21.2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate al membro o ai superstiti aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante. Si tratta in particolare di rendite o prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe nonché un reddito supplementare. Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre conteggiato il reddito lordo dell'attività lucrativa e il reddito lordo sostitutivo conseguito. I redditi del coniuge o convivente superstite e degli orfani sono sommati.
- 21.3 Le prestazioni di vecchiaia che sostituiscono le rendite d'invalidità, e le rendite per coniuge e convivente versate dopo il compimento di 65 anni del membro deceduto, vengono ridotte nella massima misura possibile conformemente all'art. 24a OPP 2.
- 21.4 La Cassa Pensione riduce le sue prestazioni in maniera corrispondente se l'AVS o l'AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione in quanto l'invalidità o il decesso sono stati causati da una colpa grave oppure perché il membro si oppone ad una misura di reinserimento. La Cassa Pensione non compensa riduzioni o rifiuti di prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o militare, se l'invalidità o il decesso sono stati causati colpevolmente.
- 21.5 La Cassa Pensione subentra al membro, ai superstiti e ad altri beneficiari nei loro diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'ammontare delle prestazioni minime LPP. Per quanto riguarda prestazioni supplementari questi aventi diritto devono cedere alla Cassa Pensione, dietro sua richiesta, le pretese nei confronti di terzi responsabili fino all'ammontare dell'obbligo alle prestazioni della Cassa Pensione. Essi sono obbligati ad annunciare alla Cassa Pensione pretese in materia di responsabilità civile e a collaborare nell'applicazione dei diritti di regresso. Se essi si sottraggono a questi obblighi, le prestazioni della Cassa Pensione possono essere ridotte in misura degli indennizzi presumibilmente persi.
- 21.6 Anche la Cassa Pensione sospende il versamento della rendita d'invalidità a titolo cautelare a partire dalla data in cui viene a conoscenza del fatto che l'Ufficio AI ha ordinato la sospensione cautelare del versamento della rendita d'invalidità in base all'art. 52a LPGA.

#### **Art. 22 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi**

- 22.1 Le rendite in corso vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della Cassa Pensione.
- 22.2 Il Consiglio di Fondazione decide annualmente se e in che misura concedere aumenti delle rendite o indennità una tantum. Nel determinare tali aumenti, il Consiglio di Fondazione applica criteri oggettivi, come il tasso di trasformazione applicato al momento del pensionamento. La relativa decisione è illustrata nel Resoconto annuale.

#### **Art. 23 Versamento di prestazioni della Cassa Pensione**

- 23.1 Le rendite vengono versate mensilmente alla fine del mese. In casi particolari si può differire dal versamento mensile. Per il mese nel quale si estingue il diritto alla rendita, le rendite vengono ancora versate interamente. Il versamento delle prestazioni della Cassa Pensione avviene in franchi svizzeri tramite versamento su conto bancario o postale. Eventuali costi e differenze di valuta sostenuti all'estero e/o presso la banca del destinatario sono a carico di quest'ultimo.

- 23.2 Se una rendita venuta a scadenza risulta inferiore al 10% della rendita di vecchiaia minima AVS nel caso di rendite di vecchiaia o d'invalidità, al 6% nel caso di rendite per coniugi o per conviventi e al 2% nel caso di rendite per orfani, in luogo della rendita viene assegnata una liquidazione in capitale.
- 23.3 Errori avvenuti nel versamento di prestazioni della Cassa Pensione vengono corretti con effetto retroattivo. Chi accetta una prestazione non dovuta dalla Cassa Pensione deve rimborsarla. Il rimborso può essere conteggiato con prestazioni della Cassa Pensione. Il diritto di chiedere la restituzione si estingue tre anni dopo che la Cassa Pensione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
- 23.4 La Cassa Pensione può versare ai beneficiari, fino alla decisione definitiva dei loro diritti alla rendita, anticipi adeguati, a condizione che tali diritti abbiano buone probabilità di essere soddisfatti. Nel caso di un obbligo, derivante dal Diritto federale, ad un anticipo in caso di invalidità o decesso, la Cassa Pensione versa unicamente le prestazioni minime legali. Gli anticipi verranno poi compensati con i diritti effettivi alla rendita.
- 23.5 Fatte salve le disposizioni dell'art. 18.5, le prestazioni non producono interessi finché la Cassa Pensione non è in mora.

#### **Art. 24 Obbligo di informazione**

- 24.1 I membri, o i loro superstiti, devono informare l'Ufficio amministrativo e il medico di fiducia sulla reale situazione determinante per l'assicurazione e devono presentare la necessaria documentazione per motivare le richieste di prestazioni. In particolare, si devono annunciare all'Ufficio amministrativo, tempestivamente e di propria iniziativa:
- a) i redditi conteggiabili, cambiamenti inclusi, secondo l'art. 21.2, che potrebbero portare ad una riduzione dell'obbligo alle prestazioni della Cassa Pensione,
  - b) il nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per coniuge,
  - c) il matrimonio del beneficiario di una rendita per convivente,
  - d) il termine o l'interruzione della formazione professionale rispettivamente il raggiungimento della capacità di guadagno di un figlio al quale viene versata una rendita per orfani oltre i 18 anni di età,
  - e) il decesso del beneficiario di una rendita.
- 24.2 I datori di lavoro devono annunciare tempestivamente all'Ufficio amministrativo tutti i dipendenti e i relativi dati, compresi i cambiamenti, necessari per il calcolo dei capitali di risparmio e per determinare prestazioni e contributi.
- 24.3 L'Ufficio amministrativo comunica annualmente ad ogni assicurato attivo in particolare le sue prestazioni assicurate, i contributi da versare, gli accrediti di risparmio ed il capitale di risparmio disponibile.
- 24.4 L'Ufficio amministrativo ha il diritto di richiedere tutte le prove necessarie per valutare il diritto alle prestazioni. È inoltre autorizzato a richiedere annualmente ai beneficiari di una rendita una prova del diritto alla pensione e un certificato ufficiale di stato civile. L'Ufficio amministrativo può interrompere le prestazioni se gli aventi diritto non adempiono al loro obbligo di informazione. Se, in seguito a informazioni incomplete o errate, si verificano ulteriori spese, queste possono essere addebitate alla parte responsabile.

#### **Art. 25 Sicurezza delle prestazioni e prescrizione**

- 25.1 Riguardo alla cessione o alla costituzione in pegno di diritti su prestazioni della Cassa Pensione prima della scadenza, valgono le disposizioni del Diritto federale.
- 25.2 Diritti a prestazioni e contributi periodici si prescrivono in linea di principio dopo 5 anni, diritti a prestazioni e contributi unici dopo 10 anni. I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato la Cassa Pensione all'insorgere dell'evento assicurato.

### III. Finanziamento

#### Art. 26 Obbligo di contribuzione

- 26.1 Gli assicurati attivi e i datori di lavoro versano alla Cassa Pensione:
- contributi per la copertura del rischio in caso di invalidità e di morte e per spese amministrative, al più presto a partire dal 1° gennaio dopo il compimento di 17 anni,
  - contributi di risparmio per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia, al più presto a partire dal 1° gennaio dopo il compimento di 24 anni.
- 26.2 L'obbligo di contribuzione ha inizio col primo giorno del mese nel quale l'assicurato attivo viene ammesso alla Cassa Pensione e termina al più tardi con la fine dell'assicurazione completa o risparmio. In caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro o in caso di decesso, l'obbligo di contribuzione termina alla fine del mese in cui viene sciolto il rapporto di lavoro o l'assicurato attivo è deceduto. Se il salario annuo assicurato, per motivi non legati alla salute, scende sotto il salario minimo LPP, l'obbligo di contribuzione decade dal mese in cui il salario scende sotto il salario minimo LPP. Se il salario annuo assicurato diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario annuo assicurato vigente permane valido almeno fintanto che sussiste l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario oppure almeno per la durata del congedo di maternità, del congedo per l'altro genitore, del congedo di assistenza o del congedo di adozione.
- 26.3 L'obbligo di contribuzione termina quando un assicurato attivo, senza interrompere il rapporto di lavoro, compie 65 anni e chiede di percepire le prestazioni di vecchiaia complete o se queste vengono rinviate senza versamento di contributi.
- 26.4 Se un assicurato attivo ha diritto ad una rendita di invalidità della Cassa Pensione, l'obbligo di contribuzione sul salario decade retroattivamente a partire dal mese dal quale viene riconosciuta dall'AI un'incapacità al lavoro di almeno il 40% con diritto ad una rendita.
- 26.5 I contributi degli assicurati attivi vengono dedotti dal salario degli assicurati attivi da parte del datore di lavoro e versati alla Cassa Pensione insieme ai contributi del datore di lavoro. Il Consiglio di Fondazione stabilisce le scadenze. Entrate e uscite durante l'anno civile vengono compensate separatamente. Se i contributi dovuti, o una parte di essi, non vengono versati entro la scadenza e se non è stata stabilita una regolamentazione diversa, viene computato un interesse di mora annuo del 6%.

#### Art. 27 Contributi ordinari

- 27.1 I contributi ordinari alla Cassa Pensione sono costituiti da:
- contributi dei datori di lavoro e degli assicurati attivi per la copertura delle prestazioni di rischio in caso di invalidità e morte e per i costi amministrativi;
  - contributi di risparmio dei datori di lavoro e degli assicurati completi e per risparmio per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia.
- 27.2 I contributi ordinari dei datori di lavoro in percentuale del salario annuo assicurato ammontano a:
- 2.0% per gli assicurati per rischio (rischio e amministrazione);
  - 11.5% per gli assicurati completi (di cui 2.0% per rischio e amministrazione);
  - 10.0% per gli assicurati per risparmio (di cui 1.0% per amministrazione).
- 27.3 I contributi ordinari degli assicurati attivi, in percentuale del salario annuo assicurato (piano standard), ammontano a:

età LPP del membro	per rischio e amministrazione	risparmio per la vecchiaia (assic. completa e risparmio)	contributi totali
18–24	2.0%		2.0%
25–34	2.0%	4.0%	6.0%
35–44	2.0%	5.5%	7.5%
45–54	2.0%	7.0%	9.0%
55–65	2.0%	8.0%	10.0%
66–70	1.0%	9.0%	10.0%

27.4 Le fasce di età tra i 18 e i 65 anni corrispondono alle età LPP. Per contro, i membri con un'assicurazione risparmio rientrano nella fascia di età 66–70 anni a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento di 65 anni.

#### **Art. 27a Piani di risparmio facoltativi**

27a.1 I membri con assicurazione completa o risparmio possono scegliere, al momento dell'ammissione e in seguito una volta all'anno, se l'anno successivo desiderano versare:

- a) il contributo di risparmio ordinario come all'art. 27.3; oppure
- b) un ulteriore 1,0% del salario annuo assicurato; oppure
- c) un ulteriore 2,0% del salario annuo assicurato come contributo di risparmio.

I contributi di risparmio supplementari vengono accreditati al capitale di risparmio come accrediti di risparmio supplementari.

27a.2 Un cambiamento del piano di risparmio facoltativo è possibile – a condizione che la nuova scelta sia stata comunicata alla Cassa Pensione tramite l'apposito formulario entro la fine di novembre – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma al massimo fino al pensionamento.

27a.3 Se al momento dell'ammissione non si comunica nulla, sono dovuti i contributi ordinari.

#### **Art. 28 Versamento delle prestazioni di libero passaggio**

28.1 Prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza devono essere versate alla Cassa Pensione, in base alle disposizioni del Diritto federale.

28.2 Le prestazioni di libero passaggio versate vengono interamente accreditate al capitale di risparmio individuale dell'assicurato attivo entrante.

#### **Art. 29 Versamenti volontari**

29.1 Assicurati attivi che non hanno ancora compiuto 65 anni possono effettuare, al massimo una volta all'anno, un versamento volontario fino a raggiungere il capitale di risparmio secondo il modello, a condizione che i seguenti requisiti siano soddisfatti:

- a) rimborso completo degli eventuali prelievi anticipati effettuati in passato per la promozione della proprietà d'abitazioni con mezzi della previdenza professionale,
- b) siano esaurite le possibilità di riscatto di eventuali prestazioni di uscita trasferite in passato in seguito a divorzio,
- c) prestazioni di uscita di istituti di previdenza precedenti, capitali di previdenza di conti e polizze di libero passaggio non ancora versati alla Cassa Pensione verranno interamente conteggiati come se fossero stati versati alla Cassa Pensione.

Gli assicurati con risparmio che hanno compiuto 65 anni possono effettuare, alle stesse condizioni, un versamento volontario una volta all'anno per raggiungere il capitale di risparmio secondo il modello previsto per 65 anni.

29.2 Il capitale di risparmio secondo il modello si ottiene moltiplicando il salario annuo assicurato, valido al momento del versamento, con il valore definito per l'età LPP e il piano di risparmio facoltativo riportato nella tabella dell'allegato.

29.3 Prima di effettuare dei versamenti volontari, gli assicurati attivi devono confermare per iscritto all'Ufficio amministrativo che le condizioni sopra indicate sono soddisfatte.

29.4 Se sono stati effettuati versamenti, le prestazioni che ne risultano non possono essere prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale nel corso dei 3 anni successivi.

29.5 Il membro è responsabile di chiarire il trattamento fiscale e le possibili deduzioni dei versamenti effettuati.

29.6 Sono ammessi versamenti volontari da parte del datore di lavoro.

#### **Art. 30 Misure in caso di copertura insufficiente**

30.1 In caso di copertura insufficiente della Cassa Pensione, il Consiglio di Fondazione decide le misure di risanamento necessarie nell'ambito delle disposizioni del Diritto federale.

- 30.2 Se altre misure non ottengono l'effetto desiderato, durante il periodo di copertura insufficiente il Consiglio di Fondazione può richiedere dei contributi adeguati ai datori di lavoro affiliati, agli assicurati attivi e, entro i limiti previsti dal Diritto federale, ai beneficiari di rendite.

## **IV. Organizzazione, amministrazione della giustizia e protezione dei dati**

### **Art. 31 Organizzazione e amministrazione**

- 31.1 Gli organi della Cassa Pensione e i loro compiti sono regolati dall'Atto di Fondazione.
- 31.2 L'Ufficio amministrativo è competente per l'applicazione di questo Regolamento e per la comunicazione delle informazioni.

### **Art. 32 Amministrazione della giustizia**

- 32.1 Ogni persona interessata può rivolgersi al Consiglio di Fondazione in forma scritta e motivata in merito alle decisioni degli organi della Cassa Pensione. Questa richiesta non è soggetta a limiti di tempo, è gratuita e non viene corrisposto alcun risarcimento a terze parti.
- 32.2 Conflitti irrisolti tra Cassa Pensione, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal tribunale amministrativo (Verwaltungsgericht del Canton Svitto) in un procedimento legale.

### **Art. 33 Protezione dei dati**

- 33.1 Con la notifica dell'assicurazione o la richiesta di prestazioni, i membri accettano che i loro dati vengano trasmessi a tutte le istituzioni e le persone incaricate dell'applicazione della previdenza professionale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'applicazione della previdenza professionale.
- 33.2 La Cassa Pensione, le istituzioni e le persone coinvolte devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati siano trattati in modo strettamente confidenziale, conformemente alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati.
- 33.3 Per il resto, si applicano le disposizioni dell'art. 85a segg. della LPP.

## **V. Disposizioni transitorie**

### **Art. 34 Rendite precedenti**

- 34.1 Le rendite già in corso prima del 01.01.2025 continueranno ad essere versate nell'ammontare precedente. Per le prestazioni in aspettativa dei beneficiari di una rendita percepita sulla base delle precedenti disposizioni regolamentari, valgono dal 01.01.2025 le disposizioni di questo Regolamento aggiornato al 01.01.2025, fatta riserva dei paragrafi seguenti.
- 34.2 Per le precedenti rendite di vecchiaia e per invalidi, con decorrenza prima del 01.01.2013, persiste il diritto a eventuali rendite per figli di pensionati o per figli di invalidi in base alle disposizioni precedenti.
- 34.3 Per le precedenti rendite temporanee per invalidi e per coniugi, in corso già prima del 01.01.2013, il capitale di risparmio del membro invalido o deceduto viene aumentato ancora con interessi e applicando i tassi per il calcolo degli accrediti di risparmio in vigore precedentemente. Di conseguenza i relativi accrediti di risparmio si basano sul salario annuo assicurato stabilito prima del 01.01.2013. Al momento della sostituzione di queste rendite temporanee per invalidi e per coniugi, verrà ancora applicato, anche dopo il 01.01.2013, il tasso di trasformazione precedente e il tasso di riduzione precedente per coniugi più giovani di oltre 10 anni. I coniugi la cui rendita per coniuge ha iniziato a decorrere prima del 01.01.2025 e il cui importo, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento di previdenza, non è ancora stato ricalcolato sulla base della rendita di vecchiaia fittizia del membro deceduto, hanno diritto a un capitale come all'art. 12.3 al posto della rendita per coniuge ricalcolata al momento in cui l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di 65 anni.
- 34.3<sup>bis</sup> Per le rendite per coniugi in corso iniziate prima del 01.01.2025, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle riduzioni di cui all'art. 15.3 della versione del Regolamento di previdenza valido al momento in cui è iniziato il diritto a tali rendite. Le rendite di vecchiaia che sostituiscono le rendite di

invalidità dopo il 01.01.2025, e le rendite per coniuge per le quali la data in cui il membro deceduto avrebbe compiuto 65 anni si verifica dopo il 01.01.2025, saranno ridotte nella misura massima possibile ai sensi dell'art. 24a OPP 2.

- 34.4 Per le precedenti rendite temporanee per invalidi e per coniugi, con inizio della decorrenza dal 01.01.2013 ma prima del 01.01.2019, il capitale di risparmio del membro invalido o deceduto viene aumentato ancora con interessi e applicando i tassi per il calcolo degli accrediti di risparmio in vigore precedentemente. Al momento della sostituzione di queste rendite temporanee per invalidi e per coniugi, verrà applicato anche dopo il 01.01.2019 il tasso di trasformazione precedente del 6.20%.

## **VI. Disposizioni finali**

### **Art. 35 Entrata in vigore e riserve per future modifiche del Regolamento**

- 35.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2025 e sostituisce il Regolamento di previdenza del 30.10.2019.
- 35.2 Il Consiglio di Fondazione può modificare questo Regolamento in qualsiasi momento, nell'ambito delle disposizioni federali. Il capitale di risparmio di ogni assicurato attivo non può comunque subire riduzioni.

Schwyz, 13.11.2024

**Cassa pensione ecclesiastica Svizzera centrale-Glarona-Ticino**

Il Presidente  
del Consiglio di Fondazione:

Dr. Gunthard Orglmeister

Il Vicepresidente:

Daniel Corvi

**Capitale di risparmio secondo il modello, in percentuale del salario annuo assicurato, per versamenti volontari secondo l'art. 29:**

<b>età LPP</b>	<b>piano standard</b>	<b>risparmio facoltativo +1.0%</b>	<b>risparmio facoltativo +2.0%</b>	<b>età LPP</b>	<b>piano standard</b>	<b>risparmio facoltativo +1.0%</b>	<b>risparmio facoltativo +2.0%</b>
<b>25</b>	9,0%	10,0%	11,0%	<b>45</b>	265,8%	290,2%	314,7%
<b>26</b>	18,1%	20,2%	22,2%	<b>46</b>	286,2%	312,1%	337,9%
<b>27</b>	27,4%	30,5%	33,5%	<b>47</b>	307,0%	334,3%	361,5%
<b>28</b>	36,8%	40,9%	45,0%	<b>48</b>	328,1%	356,8%	385,4%
<b>29</b>	46,4%	51,5%	56,7%	<b>49</b>	349,6%	379,6%	409,7%
<b>30</b>	56,1%	62,3%	68,5%	<b>50</b>	371,3%	402,8%	434,3%
<b>31</b>	65,9%	73,2%	80,6%	<b>51</b>	393,4%	426,4%	459,4%
<b>32</b>	75,9%	84,3%	92,8%	<b>52</b>	415,8%	450,3%	484,7%
<b>33</b>	86,0%	95,6%	105,2%	<b>53</b>	438,5%	474,5%	510,5%
<b>34</b>	96,3%	107,0%	117,7%	<b>54</b>	461,6%	499,1%	536,7%
<b>35</b>	110,3%	122,1%	134,0%	<b>55</b>	489,0%	528,1%	567,2%
<b>36</b>	124,4%	137,5%	150,5%	<b>56</b>	516,9%	557,5%	598,2%
<b>37</b>	138,8%	153,0%	167,3%	<b>57</b>	545,1%	587,4%	629,7%
<b>38</b>	153,4%	168,8%	184,3%	<b>58</b>	573,8%	617,7%	661,6%
<b>39</b>	168,2%	184,9%	201,5%	<b>59</b>	602,9%	648,5%	694,1%
<b>40</b>	183,2%	201,1%	219,1%	<b>60</b>	632,4%	679,7%	727,0%
<b>41</b>	198,4%	217,6%	236,8%	<b>61</b>	662,4%	711,4%	760,4%
<b>42</b>	213,9%	234,4%	254,9%	<b>62</b>	692,9%	743,6%	794,3%
<b>43</b>	229,6%	251,4%	273,2%	<b>63</b>	723,7%	776,2%	828,7%
<b>44</b>	245,6%	268,7%	291,8%	<b>64</b>	755,1%	809,4%	863,6%
				<b>ab 65</b>	786,9%	843,0%	899,1%

# Indice

	pagina	
<b>I. Disposizioni generali</b>		
Art. 1	Nome, sede, scopo	1
Art. 2	Parità giuridica e concetti	1
Art. 3	Cerchia degli assicurati	1
Art. 4	Appartenenza regolare	2
Art. 5	Proseguimento volontario dell'appartenenza	3
Art. 5a	Continuazione volontaria dell'appartenenza in caso di disdetta da parte del datore di lavoro	3
Art. 6	Congedo non pagato	4
Art. 7	Salario annuo assicurato	4
<b>II. Prestazioni di previdenza</b>		
Art. 8	Riassunto delle prestazioni e garanzia minima	5
Art. 9	Capitale di risparmio e accrediti di risparmio	5
Art. 10	Rendita di vecchiaia completa	6
Art. 11	Rendita di vecchiaia parziale	6
Art. 12	Opzione capitale	7
Art. 13	Rendita di invalidità completa	7
Art. 14	Rendita di invalidità parziale	7
Art. 15	Rendita per coniuge e indennità unica	8
Art. 15a	Rendita per convivente	8
Art. 16	Rendite per orfani	9
Art. 17	Capitale in caso di decesso	9
Art. 18	Prestazione di libero passaggio	9
Art. 19	Impiego della prestazione di libero passaggio	10
Art. 20	Promozione della proprietà d'abitazioni	10
Art. 20a	Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio	10
Art. 21	Riduzione in caso di sovraindennizzo e diritto di regresso	11
Art. 22	Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi	11
Art. 23	Versamento di prestazioni della Cassa Pensione	11
Art. 24	Obbligo di informazione	12
Art. 25	Sicurezza delle prestazioni e prescrizione	12
<b>III. Finanziamento</b>		
Art. 26	Obbligo di contribuzione	13
Art. 27	Contributi ordinari	13
Art. 27a	Piani di risparmio facoltativi	14
Art. 28	Versamento delle prestazioni di libero passaggio	14
Art. 29	Versamenti volontari	14
Art. 30	Misure in caso di copertura insufficiente	14
<b>IV. Organizzazione, amministrazione della giustizia e protezione dei dati</b>		
Art. 31	Organizzazione e amministrazione	15
Art. 32	Amministrazione della giustizia	15
Art. 33	Protezione dei dati	15
<b>V. Disposizioni transitorie</b>		
Art. 34	Rendite precedenti	15
<b>VI. Disposizioni finali</b>		
Art. 35	Entrata in vigore e riserve per future modifiche del Regolamento	16
<b>Allegato</b>	Capitale di risparmio secondo il modello per versamenti volontari	17

**Kirchliche Pensionskasse  
Urschweiz-Glarus-Tessin**

Ufficio amministrativo: Schwyzer Kantonalbank

Herrengasse 13

6430 Schwyz

058 800 26 80

**Cassa Pensione ecclesiastica  
Svizzera centrale-Glarona-Ticino**

InfoPoint Ticino

Centro Pastorale S. Giuseppe

Via Cantonale 2A

6900 Lugano

091 225 41 18

[www.cpet.ch](http://www.cpet.ch)